



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	26	Del 22 GEN. 2014	Atti 5/2014
------------------	----	------------------	-------------

Oggetto: Convenzione con CIFI srl per l'attivazione di tirocini formativi presso le strutture dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini – corsi per operatori socio-sanitari (OSS)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (l. 196/97 - D.M. di attuazione 142/98) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 142/98, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

vista la richiesta di convenzionamento avanzata a mezzo mail in data 6/12/2013 da CIFI srl, con sede legale in Torino, via Beinette n. 3, e sede operativa in Milano, Via Antonelli n. 3, con cui il predetto Ente di formazione Professionale ha chiesto la disponibilità dell'Istituto ad attivare tirocini formativi per studenti dei corsi per operatori socio sanitari (OSS);

verificato che CIFI srl risulta soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 142/98, a promuovere i corsi di formazione in oggetto e relativi tirocini professionalizzanti, per effetto di accreditamento rilasciato da Regione Lombardia n. 103 del 01/08/2008;

acquisito in atti il parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi della Direzione Sanitaria e del responsabile SITRA;

visto il testo di convenzione tra le parti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta, tra l'altro:

- che CIFI srl provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonee compagnie di assicurazione;
- che i tirocini di formazione ed orientamento di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;

considerato che l'Azienda può legittimamente ospitare gli studenti individuati da CIFI srl, nel rispetto del numero limite prescritto dalla legge e compatibilmente con le attività istituzionali;

richiamata la procedura interna aziendale n. 19 avente ad oggetto



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 26	Del 2 GEN. 2014	Atti 5/2014
---------------------	-----------------	-------------

“modalità e requisiti per l’inserimento di lavoratori, studenti, frequentatori volontari, borsisti, ecc.”, per ogni aspetto organizzativo-gestionale connesso alla presenza degli studenti di CIFI srl presso l’Azienda;

atteso, pertanto, di approvare la convenzione con CIFI srl per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per operatori socio-sanitari (OSS) presso reparti sanitari dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere la convenzione con CIFI srl per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento, connessi ai corsi di formazione per operatori socio-sanitari (OSS) presso reparti sanitari dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che la presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Azienda;
- 4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell’art.18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R.n.33/2009.

DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

COMPETENZA DEL
DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	26	Del 22 GEN. 2014	Atti 5/2014
------------------	----	------------------	-------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 22 GEN. 2014

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine, di cui n. 2 (due) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 3, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

CIFI srl, con sede Legale in Torino, Via Beinette n. 21/A - 20127 e sede operativa ubicata in Milano, Via Alessandro Antonelli n.3 - 20139 Partita IVA 06492450017 rappresentata dalla Dott.ssa BIANCHI DANIELA nata a Torino il 27 maggio 1959, d'ora in poi denominato "soggetto promotore",

E

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Amedeo Tropiano, nato a Siracusa, il 31/08/1945, pec protocollo@pec.gpini.it, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dei Corsi OSS per il tirocinio di formazione ed orientamento, in numero da concordarsi con il servizio SITRA dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art 18 della L.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell' art. 18 comma 1, lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e avviene a titolo di gratuità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante,
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per le responsabilità civili.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste da progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante è tenuto a fornire al Soggetto Ospitante la necessaria documentazione atta a dimostrare l'idoneità fisica alle attività previste dal progetto formativo. L'onere di tali accertamenti è a carico della Soggetto Proponente.

Art. 4

I tirocinanti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono adeguatamente coperti a cura del soggetto proponente da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, specificatamente:

- gli allievi frequentanti i corsi del soggetto proponente risultano coperti da apposita polizza assicurativa presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulata da parte di CIFI Srl - posizione n. 06284643/71;
- gli allievi frequentanti i corsi del soggetto proponente risultano coperti da apposita polizza assicurativa stipulata da parte di CIFI Srl con la compagnia assicurativa UNIPOL ASS.NI S.p.A. - Polizza n. 6/39207/65/82457183 (polizza responsabilità civile).

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, il quale a sua volta provvederà alle comunicazioni agli Istituti assicurativi.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore/attuatore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per stendere la relazione finale;
- informare l'ente promotore/attuatore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il Decreto legislativo n. 81 del 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti e gli operatori nello svolgimento dell'attività presso la struttura ospitante, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dall'Azienda al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura stessa.

Al responsabile del Soggetto ospitante spetta l'onere di far conoscere al Soggetto promotore i rischi specifici presenti nella Sede operativa dove si svolgerà il tirocinio. In particolare:

- la valutazione dei rischi attinenti le attività svolte all'interno dell'Azienda, comprese quelle svolte da operatori tirocinanti;
- l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati e alle normative di legge;
- l'informazione e formazione in relazione ai rischi evidenziati;
- la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, in funzione dei rischi della mansione cui verrà destinato il tirocinante.

Art. 7

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione salvo disdetta di una delle due parti da prodursi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tal modo la scadenza si produrrà nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della lettera.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico del soggetto proponente. La Convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Milano, il _____

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Il Legale Rappresentante
Dott. Amedeo Troiano

CIFI srl
il Legale Rappresentante
Dott.ssa Daniela Bianchi



www.AlboPretorionline.it 22/01/14